



Strasburgo, 23 marzo 2012

**Greco RC-I/II (2009) 2F
Addendum**

Riassunto del primo e secondo ciclo di valutazione

Addendum al Rapporto di Conformità sulla Svizzera

Approvato dal GRECO
In occasione della 54a assemblea plenaria
(Strasburgo, 20-23 marzo 2012)

I. INTRODUZIONE

1. In occasione della 37a assemblea plenaria (4.4.2008), il GRECO ha approvato il rapporto sulla Svizzera fondato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo. Il rapporto (Greco Eval I-II Rep (2007) 1F), che contiene 13 raccomandazioni rivolte alla Svizzera, è stato pubblicato il 2 giugno 2008.
2. Seguendo la procedura di conformità del GRECO, il 30 ottobre 2009 le autorità svizzere hanno presentato il loro rapporto sulla situazione. Sulla base di tale rapporto e in seguito ai dibattiti svolti in seno all'assemblea plenaria, il GRECO ha approvato, in occasione della sua 46a assemblea plenaria (26.3.2010), il rapporto di conformità del primo e secondo ciclo di valutazione della Svizzera (rapporto RC), pubblicato il 4 giugno 2010. Il rapporto di conformità (Greco RC-I/II (2009) 2F) è giunto alla conclusione che le raccomandazioni i-iii e v-xiii sono state attuate in modo soddisfacente. La raccomandazione iv è stata attuata in parte; il GRECO ha chiesto informazioni complementari sull'attuazione. Le informazioni desiderate sono state fornite il 23 settembre 2011.
3. Il presente addendum al rapporto di conformità fondato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo, conformemente al punto 31 paragrafo 9.1 del regolamento interno del GRECO, intende valutare l'attuazione della raccomandazione iv alla luce delle informazioni complementari menzionate al paragrafo 2.

II. ANALISI

Raccomandazione iv.

4. *Il GRECO aveva raccomandato di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sulle tecniche investigative speciali a tutte le forme gravi di corruzione, tenendo conto delle garanzie dei diritti fondamentali.*
5. Il GRECO rammenta che nel rapporto di conformità sottolineava come questa raccomandazione concerneva soprattutto il perseguimento di casi di corruzione nel settore privato, poiché il rapporto fondato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo affermava che il settore pubblico permetteva già di applicare tecniche investigative speciali. Il GRECO aveva accolto positivamente il fatto che il reato dell'amministrazione infedele (art. 158 CP), considerato come prossimo della corruzione privata (in virtù degli art. 4a e 23 della legge federale contro la concorrenza sleale), avrebbe consentito, con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale nel 2011, di perseguire la corruzione privata che presenta elementi costitutivi dell'amministrazione infedele e di ricorrere alla sorveglianza telefonica in questi casi. È soltanto per questo motivo che riteneva la raccomandazione attuata in parte, poiché aveva rammentato gli argomenti avanzati nel rapporto di valutazione¹ a favore della presente raccomandazione. Il GRECO rilevava che la soluzione attuale non era del tutto soddisfacente e che sarebbe opportuno estendere la possibilità di ricorrere, tra l'altro, alla sorveglianza telefonica a tutti i casi di corruzione grave nell'economia privata (in particolare a quelli che implicano considerevoli somme di denaro, manipolazioni dei mercati, pregiudizi gravi per la libera concorrenza o conseguenze rilevanti per la sicurezza o la salute pubblica); in altri Paesi le tecniche investigative

¹ La fattispecie dell'art. 158 CP non consente sempre di perseguire tutte le forme di corruzione fra privati e, anche nel caso di una condanna, non comporta le stesse conseguenze sociali; i partenariati pubblico-privato possono a volte causare problemi nel decidere il diritto da applicare (par. 68 e 69 del rapporto).

come le consegne sorvegliate o le operazioni sotto copertura hanno dato buoni risultati. Infine il GRECO era del parere che la corruzione è grave quanto l'amministrazione infedele.

6. Le autorità svizzere ribadiscono che, per tutti i casi di corruzione di pubblici ufficiali e di corruzione privata, il Codice di procedura penale (CPP) permette di ricorrere a diverse tecniche investigative, quali l'osservazione, la perquisizione e il sequestro (dati elettronici compresi) nonché il blocco e la sorveglianza di conti bancari.
7. Tuttavia, è possibile attuare misure investigative più incisive come la sorveglianza delle telecomunicazioni e l'impiego di agenti infiltrati, retti dagli articoli 269 e 286 CPP, entrati in vigore il 1° gennaio 2011², in caso di corruzione attiva o passiva di pubblici ufficiali svizzeri, stranieri o internazionali (art. 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies} CP). Come già menzionato nel rapporto di conformità, le nuove disposizioni legislative permettono di ricorrere alla sorveglianza delle telecomunicazioni anche nei casi gravi di corruzione privata che presentano elementi costitutivi dell'amministrazione infedele (art. 158 CP), ad esempio quando l'autore del reato, volendo arricchirsi indebitamente, ha cagionato danni al patrimonio altrui violando i propri doveri di gestione o abusando della qualità di rappresentante.
8. Il GRECO prende atto delle informazioni fornite. Ricorda ancora una volta che la Svizzera non è risparmiata dal problema della corruzione nel settore privato e che secondo alcuni interlocutori incontrati dagli esperti in un secondo tempo, la corruzione privata sarebbe più diffusa della corruzione nel settore pubblico³. Come menzionato nel primo rapporto sulla Svizzera: «Il rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera, redatto da fedpol nel 2005, sottolinea che la corruzione nel settore privato rimane molto discreta[⁴]»⁵. Inoltre, secondo il rapporto del terzo ciclo di valutazione di ottobre 2011, non esiste tuttora una condanna per corruzione nel settore privato, sebbene il reato sia stato introdotto nel 2006 con gli articoli 4a e 23 della legge contro la concorrenza sleale; il rapporto indica che quattro procedimenti penali sono ancora in corso.
9. In tale contesto è importante che le autorità inquirenti possano ricorrere alle tecniche investigative più incisive ed efficaci anche nei casi gravi di corruzione privata. Il GRECO rileva che dal rapporto sulla conformità non vi sono stati nuovi sviluppi (eccettuata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del CPP). Nel rapporto sulla conformità, il GRECO aveva osservato che tutti i casi gravi di corruzione privata (contemplati dalla raccomandazione iv) non presentano necessariamente un elemento costitutivo dell'amministrazione infedele. Aveva quindi accettato l'argomento della Svizzera secondo il quale la possibilità di ricorrere alla sorveglianza telefonica per i reati considerati prossimi dell'amministrazione sleale prevista dall'articolo 158 CP poteva costituire un'alternativa soltanto parziale. Benché il rapporto sulla conformità abbia nuovamente richiamato l'attenzione su tale punto, la Svizzera non ha adottato misure supplementari favorevoli all'uso di altre tecniche investigative (infiltrazione/operazioni sotto copertura oppure consegne sorvegliate) che consentirebbero in tutti i casi gravi di arginare la natura spiccatamente segreta della corruzione nel settore privato.
10. Tenuto conto di quanto precede, il GRECO conclude che la raccomandazione iv resta attuata soltanto in parte.

² Raccolta sistematica (RS) 312.0. In Internet: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c312_0.html.

³ Cfr. paragrafo 86 del [rapporto di ottobre 2011](#), e paragrafo 69 del [riassunto del primo e secondo ciclo di valutazione](#).

⁴ «numerose imprese affermano di essere coinvolte in casi di corruzione, ma per paura di pregiudicare la propria reputazione decidono di punire le infrazioni senza ricorrere alle autorità».

⁵ Cfr. Paragrafo 8 del riassunto del primo e secondo ciclo di valutazione.

III. CONCLUSIONI

11. Oltre alle conclusioni contenute nel rapporto di conformità fondato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo e tenuto conto di quanto precede, il GRECO conclude che la raccomandazione iv è stata attuata soltanto in parte.
12. Con l'approvazione del presente addendum al rapporto sulla Svizzera fondato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo, il GRECO conclude che 12 delle 13 raccomandazioni rivolte alla Svizzera sono state attuate in modo soddisfacente. Dal momento che la Svizzera non ha adottato misure supplementari per permettere il ricorso a tecniche investigative più incisive ed efficaci in tutti i casi gravi di corruzione nel settore privato, l'ultima raccomandazione – la raccomandazione iv – non è stata del tutto attuata. Il GRECO invita quindi le autorità svizzere a continuare a esaminare la questione.
13. L'approvazione del presente addendum al rapporto di conformità pone fine alla procedura di conformità fondata sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo. Tuttavia, se le autorità svizzere lo desiderano, possono informare il GRECO su nuovi fatti che concernono l'attuazione della raccomandazione iv.
14. Infine il GRECO invita le autorità svizzere ad autorizzare, al più presto, la pubblicazione del presente rapporto, come pure la traduzione e diffusione nelle altre lingue ufficiali.